

# **Associazione di Volontariato PARIMPARI**

## **STATUTO**

### **Denominazione e sede**

#### **Art. 1**

Si è costituita l'associazione "PARIMPARI", organizzazione di volontariato ai sensi della L.266/91, con sede legale in Campomaggiore alla via Principe di Napoli n.16, domicilio fiscale e sede operativa in Potenza alla via Maratea n.25

### **Scopi e durata**

#### **Art. 2**

L'associazione "PARIMPARI" non ha scopo di lucro e svolge la propria attività nei settori culturale, scientifico e sociale, favorendo la promozione della persona e della sua dignità nella consapevolezza che la crescita culturale è il risultato di diversi contributi scientifici, linguistici, storici, sociali, tecnologici e metodologici.

Nello specifico l'associazione si propone di promuovere e realizzare quanto segue:

- la diffusione della cultura scientifica, con particolare riferimento alla matematica e alla logica;
- lo studio della matematica a partire dall'età scolastica, anche attraverso strumenti di gioco e animazione;
- l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali e scientifico-multimediali, seminari, saggi e attività di approfondimento sulle discipline scientifiche;
- l'organizzazione di concorsi e mostre di strumenti scientifici e tecnologici;
- la riscoperta di studi scientifici realizzati da autori lucani;
- l'attivazione di sessioni di approfondimento su tematiche attinenti al mondo della scienza nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con enti sia pubblici che privati a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché istituzioni universitarie nazionali e non, istituti di ricerca, agenzie pubbliche e/o private, società consortili, finalizzati alla diffusione della cultura matematica e scientifica tra le giovani generazioni, che favoriscano la scelta di discipline scientifico-matematiche nel percorso di studi universitari;

- la promozione di incontri, dibattiti, conferenze, convegni, stages e rassegne a livello locale, nazionale ed internazionale;
- lo sviluppo dei rapporti di scambio culturale con altre città nazionali e internazionali, al fine di migliorare la cultura scientifica e di correlare lo studio delle scienze alle discipline umanistiche (filosofia, arte, musica, lingue, ecc);
- la pubblicazione di opere didattiche per l'insegnamento delle scienze;
- la costituzione di centri di documentazione, biblioteche, emeroteche, archivi e tutto ciò che necessita per l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio scientifico, anche attraverso l'uso delle moderne tecnologie;
- la realizzazione, promozione, organizzazione e gestione di attività di formazione, qualificazione e perfezionamento a favore degli associati;
- la realizzazione e la gestione, anche per conto di terzi, di centri di studio, ricerca, documentazione e formazione;
- la raccolta di fonti, libri, riviste, attrezzature, documenti e materiale tecnico-scientifico e multimediale da utilizzare nelle strutture dell'associazione;
- l'offerta di opportunità formative e di socializzazione sia per i bambini-ragazzi sia per i genitori e per gli insegnanti;
- la promozione di iniziative, anche in collaborazione con agenzie educative, biblioteche, scuole, servizi sociali, sia pubblici che privati, al fine di favorire lo sviluppo della cultura e di contribuire alla rimozione delle cause che creano emarginazione scolastica e culturale;
- la realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza e diffusione delle metodologie per l'insegnamento della matematica e delle scienze a soggetti con difficoltà di apprendimento.

L'associazione "PARIMPARI" intende caratterizzarsi in modo laico ed apolitico, e mira ad essere un laboratorio in grado di contribuire alla crescita scientifica, culturale e sociale della collettività.

L'associazione si costituisce ai sensi degli artt. 14, 36, 37, 38, 39 del Codice Civile (Associazione non riconosciuta), e ha durata illimitata.

### *Gli strumenti per il perseguimento degli scopi sociali*

#### **Art. 3**

Al fine di realizzare quanto prefissato al precedente art.2, l'associazione "PARIMPARI" si impegna a ricercare e stipulare, ove necessario, collaborazioni, accordi, convenzioni, contratti con istituzioni ed enti pubblici e privati. L'associazione si impegna, altresì, a promuovere, con altre organizzazioni culturali, la costituzione di organismi e strutture sociali (consorzi di associazioni, fondazioni, enti di emanazione, ecc.) idonei a perseguire finalità formative e sociali nel rispetto del pluralismo e dell'autonomia di ogni singola realtà associativa.

## I soci

### Art. 4

L'associazione "PARIMPARI" è aperta a tutti, ad esclusione di chi professa idee chiaramente in contrasto con i principi dell'organizzazione, o di chi, associandosi, cerca di strumentalizzarla per propri fini.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci onorari, la cui nomina è decisa dal C.d.A., soci sostenitori e soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione.

## Ammissione a soci

### Art. 5

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che per la loro opera di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa. Chi intende aderire deve produrre formale richiesta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiara di condividere le finalità dell'associazione e di approvarne sia lo Statuto che i suoi regolamenti. Il C.d.A. si pronuncerà pro o contro tale richiesta di ammissione in occasione della prima seduta utile. In caso di rigetto dell'istanza di adesione, l'organo deliberante non è tenuto a esplicitarne le motivazioni.

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal C.d.A. I contributi devono essere versati entro la data che il Consiglio stabilisce. La qualità di socio a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto nell'Assemblea per le approvazioni e le modifiche dello Statuto e l'elezione dei membri degli organi dell'Associazione, si acquisisce dal momento in cui l'ammissione è deliberata dal C.d.A.

Tutti i soci svolgono la loro opera per il perseguimento dei fini e delle attività associative in modo spontaneo e gratuito e sono altresì tenuti ad uniformarsi alle decisioni degli Organi dell'associazione.

### Art. 6

Non possono ricoprire cariche sociali o essere eletti membri degli organi collegiali coloro che ricoprono cariche istituzionali in Amministrazioni pubbliche e in organismi politici o comunque cariche non compatibili con l'attività dell'associazione.

## Sospensione, espulsione e dimissioni dei soci

### Art. 7

Ogni associato può essere sospeso o escluso dall'associazione "PARIMPARI" su decisione del C.d.A. quando la condotta personale o associativa non sia conforme allo spirito dell'associazione o quando si renda moroso nel pagamento della quota associativa di cui al precedente art.5. Il socio sospeso o escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà entro 60 giorni in forma scritta e motivata.

L'associato può recedere in qualunque momento notificando le proprie dimissioni per iscritto al C.d.A., ma non avrà diritto di rimborso delle somme versate a titolo di contributo annuale.

I Soci receduti o esclusi hanno l'obbligo di restituire all'associazione "PARIM-PARI" tutto il materiale di sua proprietà e temporaneamente in loro possesso.

### **Norme generali concernenti gli incarichi e le cariche sociali**

#### **Art. 8**

Gli organi collegiali durano in carica tre anni ed è ammessa la rieleggibilità di ogni membro di ciascun organo. Qualora venga a mancare un Consigliere di Amministrazione, per dimissioni o per altre cause, il Consiglio stesso provvederà a sostituirlo, per cooptazione, con altro socio. Quest'ultimo resterà in carica per l'intera durata legale del Consiglio che lo ha nominato. La cooptazione non è ammessa quando il numero dei Consiglieri rimanenti è inferiore alla metà più uno (approssimata per difetto) dei componenti il Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consigliere anziano provvederà a convocare l'assemblea dei soci che procederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Tutte le cariche sono elettive ed a titolo completamente gratuito.

### **Gli organi dell'Associazione**

#### **Art. 9**

Gli organi dell'associazione "PARIMPARI" sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Probiviri.

### **L'Assemblea**

#### **Art. 10**

L'Assemblea è costituita da tutti coloro che hanno aderito all'associazione. Essa viene convocata almeno una volta l'anno e si riunisce nella sede sociale o in altre località da indicarsi nell'avviso di convocazione.

E' convocata per iniziativa del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, su istanza di almeno un terzo dei soci o su richiesta di almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione. La convocazione dell'Assemblea, contenente la proposta di ordine del giorno, dovrà pervenire ai soci con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'Assemblea è aperta al pubblico, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa da adottarsi prima della discussione dell'ordine del giorno, e in essa hanno diritto di voto solo i soci fondatori (se ancora appartenenti

all'associazione), sostenitori e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

#### **Art. 11**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) formula proposte operative al Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge il Presidente dell'Associazione
- c) elegge i membri del C.d.A. fra gli associati;
- d) elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- e) approva il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- f) approva eventuali proposte avanzate dal C.d.A.;
- g) modifica lo Statuto;
- h) dichiara lo scioglimento dell'Associazione.

L'elencazione dei compiti dell'Assemblea è da ritenersi tassativa.

#### **Art. 12**

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano presente in Consiglio. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un socio designato dal Presidente.

#### **Art. 13**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea straordinaria, necessaria per approvare eventuali modifiche allo Statuto, è validamente costituita con la presenza, personale o per delega, dei due terzi dei soci e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto un numero di soci presenti pari ai tre quarti degli associati e una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le votazioni si svolgeranno di norma mediante voto palese, a meno che l'Assemblea stessa, a maggioranza assoluta dei presenti, ritenga più opportuno il voto segreto.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

#### **Art. 14**

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da altri quattro membri eletti dall'Assemblea tra i soci regolarmente iscritti da almeno sei mesi.

I membri del C.d.A. eleggono tra loro il Vice Presidente e il Direttore.

Al Consiglio sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) l'ammissione dei soci e la loro espulsione o sospensione, determinando l'importo e le modalità di versamento della quota sociale, differente per Soci sostenitori e Soci ordinari;
- b) la nomina, tra i propri membri, delle cariche sociali (Vice Presidente e Direttore);
- c) la convocazione dell'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione;
- d) la promozione e la realizzazione di ogni attività necessaria per il conseguimento dello scopo sociale anche mediante investimenti patrimoniali;
- e) il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione e comunque tutte le questioni non attribuite dall'art.11 all'Assemblea;
- f) l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo, redatti dal Direttore, da presentare all'Assemblea;
- g) la decisione in merito all'assunzione o revoca di personale eventualmente necessario alla realizzazione delle attività dell'associazione;
- h) l'eventuale adozione e/o modifica di un regolamento interno all'Associazione.

Per il compimento delle funzioni di cui alla precedente lett.g), il Consiglio delega il Direttore all'espletamento dei relativi atti.

Il coordinamento operativo delle attività, dei rapporti con il personale e con gli Enti è demandata al Direttore che opererà, d'intesa con il Presidente, in nome e per conto del C.d.A.. Il Vice Presidente svolge, in assenza del Presidente o su esplicita delega dello stesso, attività di rappresentanza politica dell'associazione.

Il C.d.A. si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri da comunicare agli altri componenti con almeno cinque giorni di preavviso. L'assenza ingiustificata per più di due sedute consecutive da parte di uno o più dei suoi membri ne determina la loro esclusione. In tal caso il C.d.A. provvederà a cooptare i sostituti degli esclusi secondo le modalità previste dal precedente art.9. Le deliberazioni del C.d.A. sono valide se sono presenti almeno tre membri e adottate a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.

## **Il Presidente**

### **Art. 15**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. I compiti del Presidente sono:

- a) rappresentare l'Associazione in tutte le iniziative istituzionali, pubbliche e private;
- b) curare i rapporti politici dell'Associazione;
- c) stipulare i contratti e gli atti con Enti e organismi pubblici e privati;

- d) convocare e presiedere l'Assemblea;
  - e) convocare e presiedere il C.d.A.;
  - f) sovrintendere e coordinare l'insieme delle attività dell'associazione.
- Il Presidente può compiere, in caso di necessità o di urgenza, tutti gli atti demandati al C.d.A. di cui all'art.14 lettere "d" ed "e". Tali atti dovranno essere sottoposti a ratifica del C.d.A. nella prima seduta utile successiva al loro compimento. In caso di necessità il Presidente può delegare il Vice Presidente a compiere eventuali atti, ordinari, relativi al proprio mandato.

## **Il Direttore**

### **Art. 16**

Il Direttore ha la responsabilità di tutte le attività dell'organizzazione e rappresenta il raccordo tra tutti i settori dell'associazione e il C.d.A.. A lui rispondono tutti gli uffici dell'associazione. In particolare egli gestisce il patrimonio e le attività economiche dell'Associazione, ha il compito di predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea dei soci dopo l'approvazione del Consiglio, ha il controllo del personale a diverso titolo coinvolto nelle attività dell'associazione, cura, d'intesa con il Presidente, i rapporti con enti e istituzioni relativamente alla parte legale, amministrativa e burocratica, propone al C.d.A. la stipula o la rescissione dei contratti di lavoro. Può essere delegato, su espresso mandato del Presidente, a stipulare tutti gli atti e i contratti connessi con l'attività dell'organizzazione.

## **Il Collegio dei Probiviri**

### **Art. 17**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, anche esterni all'organizzazione, scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia. Dura in carica cinque anni e si pronuncia collegialmente sui ricorsi presentati contro le decisioni del C.d.A. in materia di ammissione, sospensione ed espulsione dei soci. Risolve, in forma scritta e motivata, i conflitti di competenze tra funzioni ed eventuali controversie interne. Per tutte le decisioni di cui al presente articolo è unicamente competente il Collegio dei Probiviri con esclusione di ricorso ad ogni altra giurisdizione.

## **Patrimonio - Esercizio finanziario - Scioglimento**

### **Art. 18**

Il Patrimonio dell'associazione "PARIMPARI" è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di entri pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) beni acquisiti direttamente dall'Associazione;
- c) contributi ricevuti da enti pubblici in base ai fondi previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) contributi provenienti da campagne di autofinanziamento.

#### **Art. 19**

L'associazione apre il proprio esercizio finanziario il 1 gennaio e lo chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio finanziario il Direttore predispose il rendiconto economico consuntivo e quello preventivo, e li sottopone all'approvazione del C.d.A.. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea che dovrà essere convocata entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. Dopo la sua approvazione definitiva, il rendiconto consuntivo viene reso pubblico mediante affissione nella Sede dell'Associazione.

#### **Art. 20**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea secondo quanto disposto dal precedente art.13.

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio posseduto dall'associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel settore della promozione sociale e culturale, e comunque in grado di garantire il raggiungimento di fini analoghi a quelli contenuti nel presente Statuto.

### **Norma transitoria**

#### **Art. 21**

In deroga all'art.14 comma 1 del presente Statuto, il primo Consiglio di Amministrazione sarà eletto, tra i soci fondatori, dall'assemblea costituente dell'associazione.

### **Norme finali**

#### **Art. 22**

Il presente Statuto, secondo quanto disposto dall'art.13, può essere modificato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

#### **Art. 23**

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti.

Potenza 1 maggio 2012